Anno 3. **Torino, Mercoledì 6 Marzo 1850.** ***Numero 65***

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI
DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	Trim.	Sem.	Anno
In Torino, lire nuove	» 12	» 22	» 40
franco di posta nello Stato	» 13	» 24	» 44
franco di posta sino ai confini per l'Estero	» 14 50	» 27	» 50

Per un sol numero si paga centesimi 30, preso in Torino, e 35 per la posta.

L'OPINIONE

ASSOCIAZIONI E DISTRIBUZIONI

In Torino, presso l'uffizio del Giornale, Piazza Castello, num. 21, ed i principali librai.
Nelle Provincie ed all'Estero presso le Direzioni postali.
Le lettere ecc. indirizzate franche di Posta alla Direzione dell'OPINIONE.
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi centesimi 25 per riga.

I signori associati il cui abbuonamento è scaduto con tutto il 28 dello scorso mese sono pregati a volerlo rinnovare onde evitare interruzioni nell'invio del giornale.

TORINO 5 MARZO

CARTA DELLE STRADE FERRATE

AVVISO

Adempiendo alla fatta promessa l'*Opinione* invia come supplemento a questo numero il primo foglio della carta delle strade ferrate, la quale, come fu già annunciato, non importa spesa alcuna agli abbuonati; il prezzo della medesima pei non abbuonati è fisso ad una lira, e sarà vendibile nei luoghi di distribuzione del Giornale.

IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE SUL PROGETTO SICCARDI

Il deputato Giannone, relatore della Commissione ha presentato alla Camera il rapporto sul progetto di legge Siccardi. Nessuno lo rimprovererà di mancare di moderazione, giacchè da questo lato è un vero modello di moderaticismo.

Giustamente il relatore incomincia dallo stabilire che la distribuzione della giustizia è il primo e più essenziale fra i diritti e i doveri inerenti alla sovranità; ma non avrebbe dovuto fermarsi qui, che anzi avrebbe dovuto passar oltre, e dimostrare, lo che ci sembrava necessario nel caso di cui si tratta, che se vi sono trattati o convenzioni, qualunque elle siano, le quali infermino o sminuiscano questo diritto, sono usurpazioni lesive agli attributi essenziali del principato, e quindi nulle per propria essenza.

Che sono infatti i concordati, le bolle, le concessioni di papi, che ci si citano a profluvio, e che si fanno rimontare fino al secolo XV? Sono tutte del paro il risultato di una usurpazione dell'autorità ecclesiastica sulla temporale; esse non sono fondate sopra alcun diritto, ma sui pregiudizi e l'ignoranza dei tempi e sopra una falsificata giurisprudenza; esse non sono fondate sopra alcun *jus* legittimo, ma sopra pretensioni aeree, non mai acconsentite nè tollerate, ma contro a cui hanno protestato incessentemente i principi, i corpi giudiziari, i giureconsulti, i dotti e perfino i teologi, e che per conseguenza la corte di Roma non ha mai potuto attuare in nissun luogo senza contrasti ed anche senza violenza.

Non è l'autorità civile che ha ricevuto dall'ecclesiastico il diritto di giudicare; ma è l'autorità ecclesiastica che per concessione dell'autorità civile ebbe la facoltà di potere in certi casi essere competente a giudicare certe cause: e fra gli altri Cassiodoro ci ha conservato un decreto dell'anno 527 nel quale la regina Amalasunta, tutrice di Atalarico re de' Goti in Italia, dava facoltà al vescovo di Roma di conoscere in prima istanza cause civili tra chierici e laici. Dalle lettere di San Gregorio, posteriori di 70 anni alla citata epoca, si hanno le prove più luminose, che tutta l'autorità civile che il papa esercitava in Roma stava sotto la immediata dipendenza dell'autorità imperiale; e vi ha perfino un luogo ove il Pontefice dichiara che obbedisce ad una legge pubblicata dall'imperatore Maurizio, perchè è suo dovere di obbedire alle leggi dei santissimi suoi signori, sebbene a quella di cui parlava, ostasse la sua coscienza. Il codice Carolino e i successivi capitolari, ci offrono infinite altre prove della stretta subordinazione dell'autorità ecclesiastica all'autorità del principe, e come nelle attribuzioni esteriori, quella non potesse operare se non per concessione e col beneplacito di questa.

Questo sistema mantenutosi per quasi dieci secoli, fu indi capovolto dalle nuove fasi che subì il papato dopo il secolo XI, dalla generale ignoranza dell'antica disciplina, dalle false nozioni di giurisprudenza che ne vennero, e dalla perniciosa influenza a cui salirono le false decretali e che servirono di testo alla formazione di un non meno falso diritto canonico.

Gli errori che ne provennero, ora è bene un secolo che furono emendati in tutti gli stati cattolici dell'Europa, nè vi è più luogo alcuno ove si parli d'immunità personale o locale de' cherici o della chiesa. Quindi non vi voleva meno di un ministero Solaro della Margherita, perchè nel 1841 si richiamasse a vita un assurdo. Quella convenzione, lungi dall'appartenere al genere dei trattati che si reggono sul diritto pubblico, internazionale o positivo, non ha altro fondamento tranne sopra uno scrupolo del principe, il quale per essere allora principe assoluto, era anche la legge. Ma lo Statuto del 1848 ha cambiato intieramente quest'ordine di case.

È forse questo, uno dei motivi per cui la Commissione nell'esaminare il progetto di legge non lo ha considerato se non come una semplice e naturalissima applicazione dello Statuto; essa addotta la legge proposta dal ministero, tranne che i nove articoli del progetto ministeriale sarebbero compresi in una legge sola, laddove la Commissione ne ha distaccati gli articoli 7 e 8 relativi alle feste per formarne una legge a parte; divisione che ci sembra molto ragionevole.

Del rimanente, come abbiamo detto, il rapporto sarebbe stato a parer nostro più compiuto, se si fosse premessa qualche discussione intorno ai principii di diritto, ed all'origine, gli abusi, le legalità, le usurpazioni del così detto foro ecclesiastico.

La moderazione è buona con gente moderata, ma non quando si ha a fare con fanatici o uomini di mala fede. Infatti quella legge desiderata da lungo tempo dagli ecclesiastici medesimi, sarebbe passata inosservatamente, se non vi si mescolavano cause al tutto estranee alla religione, o che sono tanto analoghi a lei, quanto il contegno violento e facinoroso de' vescovi colla umiltà e carità del vangelo.

Quello che abbiamo detto ieri, siamo costretti a ripeterlo oggi. L'Austria si adopera con tutti i mezzi per suscitare disordini in Piemonte, perchè vuole influire sul suo Governo e intervenire coi suoi soldati. Mandò agenti provocatori a Genova, fece di tutto per concitarvi qualche movimento; ma sventate quelle ed altre sue trame, è ricorsa ad altri ripieghi.

Tutto questo gran dimenare di vescovi e di pretesi fanatici, o di certi signori conti, che, non si sa come, dall'indigenza passarono all'opulenza, non è che l'effetto ben concertato di una cospirazione, di cui gli agenti del governo austriaco tengono le fila. E per uscir di metafora aggiungiamo, correr voce fra persone che si credono bene informate, che il barone de Metzburg, segretario della legazione austriaca a Torino, sia il capo di quella orditura, e che incoraggito da lui, ed assicurato della sua protezione, monsignor Franzoni sia venuto a Pianezza per poi recarsi a Torino ove la sua casa sarebbe diventata la fornace di tutti gl'intrighi reazionari, austriaci e gesuitici.

A confermare questa fama, oltre a più altri incidenti, giova una lettera anonima pervenuta al tipografo Arnaldi. In quella egli è minacciato della forca se continua a stampare la *Gazzetta del Popolo*, gli è promessa una pensione di tremila lire se abbandona quel foglio per istamparne un altro in senso contrario; la pensione però, è limitata alla clausola *finchè dura lo Statuto*, lo che vuol dire che i cospiratori hanno speranza di cantargli ben presto le esequie; finalmente si promette che fra due mesi Radetzky sarà a Torino. L'autore della lettera si dichiara membro di una società segreta, e si può credergli sulla parola; giacchè tali infamie devono necessariamente ordirsi nelle tenebre.

Tali sono le opere a cui si dà mano negli antri dell'*Armonia* e del *Cattolico* o nei recessi dei palazzi episcopali.

Una congiura contro la sicurezza dello Stato e contro il re, ordita a nome della religione; vescovi che si fanno cospiratori e traditori, che brigano con un nemico straniero, che provocano una invasione straniera e la rovina del loro paese; uomini che abusando della loro inviolabilità, e violando il diritto delle genti, anzichè essere messaggeri di pace, si fanno attizzatori di discordie, offrono tale un ammasso di empietà che non si saprebbe abbastanza qualificare.

Per l'onore del conte Apony noi crediamo ch'egli non abbia alcuna parte nei maneggi attribuiti al suo segretario; ma se in tempo di guerra era lecito al maresciallo Radetzky di ricorrere *a molti mezzi* per assicurarsi la vittoria, saranno leciti questi *mezzi* medesimi, ora che siamo in tempo di pace, per provocare una guerra?

Frattanto la legge proposta dal ministro Siccardi, e votata dalla Commissione, che sarebbe indifferente per sè, acquista ora una importanza politica di gran momento. O la legge è adottata dal Parlamento, ed il Governo si troverà fornito dei mezzi legali per reprimere una infame cospirazione e chiamar al dovere i traditori; o la legge è respinta, e la cospirazione ha vinto.

Noi speriamo che le Camere saranno in ciò di accordo; e che gli uomini di mala coscienza abbiano ad essere pochi.

A. Bianchi-Giovini.

LE STRADE FERRATE SARDE

Nell'occasione che questo Giornale fa dono a'suoi associati di una carta delle strade ferrate, stimiamo opportuno di fornire alcuni cenni sulle principali linee che dovrebbero comporre la rete delle strade medesime nel Piemonte.

1. Linea *da Torino a Genova*. — Fu decretata dalle Regie Patenti 18 luglio e 13 febbr. 1844. Il suo tronco da Torino a Novi trovasi già attivato; pel rimanente da Novi a Genova si sta in parte lavorando e in parte sono disposti i progetti per essere appaltati. Il buon successo di questa prima comunicazione fu pregiudicato dall'interruzione che s'incontra da S. Paolo a Villafranca, il qual tratto bisogna percorrere con ordinarii veicoli. Nel tronco da Novi a Genova è stato or ora fatto l'appalto del passaggio dell'Appennino con una galleria lunga metri 3100, per la somma di circa 7 milioni di lire. Il tracciamento di questa strada malgrado le tanto vantate indagini è rimasto assai imperfetto, perchè vi si dovrà incontrare da S. Paolo a Villafranca un tronco della considerevole lunghezza di metri 9578 colla pendenza del 10 per mille; condizione che potrà forse peggiorare colle variazioni, alle quali tutti sanno deve andar soggetta questa parte dell'opera. Il tronco della galleria dell'Appennino lungo metri 3100 avrà una pendenza del

28 68|100 per mille, ed alcuni tronchi tra Genova e Novi avranno quella del 30 per mille. — La mancanza di pubblica discussione fu la causa della cattiva scelta della linea, che a parere nostro doveva farsi sulla destra o sulla sinistra del Po fino a Valenza; perchè in questa strada essenzialmente commerciale era necessario di curare più che ogni altra cosa la moderazione delle pendenze. — La scelta delle linee delle strade ferrate deve cominciare coll' esame delle carte geografiche e terminare col livello alla mano; una buona scelta non può essere fatta se non dopo essersi reso conto dell'andamento del suolo per mezzo di profili di livellazione su tutte le linee che possono presentarsi in concorrenza. Se si fosse fatto conoscere quanto era per costare al commercio di Genova la contropendenza di 90 metri che si dovette incontrare p r aver voluto seguire la linea d'Asti, certo che la risoluzione avrebbe sollevato una seria opposizione.

E così se si volesse ben ponderare quanto costeranno le forti pendenze del 28 a 30 per 1000 nel passaggio dell' Appennino certo che vi si proporrebbe con più meritato dispendio la costruzione di tali opere che scemassero l'eccesso di quelle pendenze il quale miglioramento è tanto più facile a concepirsi e meritevole di essere adottato quanto che sarebbe molto lontano dalla mostruosa difficoltà di una galleria di 12290 metri che non si temeva d' incontrare per una strada di ben minore importanza. Lo replicheremo senza stancarci, è una grande disgrazia che il Ministero si rifiuti a dare pubblicità ai progetti delle strade ferrate e che quel rispettabile Ingegnere che venne per progettare le strade ferrate in Piemonte e per dirigerne l'esecuzione non abbia portato seco dal suo paese la tanto lodevole usanza che colà praticarono i suoi colleghi i quali ancora quando non erano cominciate le strade avevano fatto circolare per tutta Europa, i loro progetti a grande edificazione di tutti i cultori dell' arte ed a salutarissimo esempio degli altri governi. Negli Stati Sardi, invece alla vigilia di vedere in costruzione tutta la principal linea dello Stato tutto è mistero, perfino il sistema di forza traente per tutta la strada.

2. — Diramazione della linea principale che costituisce la strada da Alessandria a Novara, e quindi al Lago Maggiore. Anche per questa linea la ripugnanza del ministero alla pubblicità ha cagionato gravi imbarazzi; furono fatti antichi e recenti reclami per una deviazione fra Alessandria a Novara per passare piuttosto per Casale e Vercelli che per Mortara. Ma non essendosi fatto precedere una pubblica discussione su questi reclami, le parti interessate rimasero non soddisfatte, ed ora che i lavori sono ben avanzati su di una linea si era acceduto alla pericolosa proposta di rimetterne nuovamente in discussione la preferenza. Un reclamo del Municipio di Genova è riuscito a provocare una decisione della Camera che ha sciolto la difficile posizione della questione. Ma da quella parte di discussione che ha avuto luogo ci è rimasta una pressione che fra i danni che arreca la mancanza di pubblicità nell' amministrazione dei pubblici affari, vi ha pur quello di dispensare i Ministri dallo studiare seriamente la trattazione di quelli che sono loro affidati, come ne ha dato prova il sig. Ministro dei lavori pubblici allorchè si trattò della deviazione su Casale e Vercelli nella quale egli parlò in modo veramente inadequato al di lui ingegno.

Questa linea può andar soggetta ad un altra variazione tra Novara ed il Lago Maggiore, cioè di andare da Momo ad Arona o da Momo pel lago d' Orta ad Intra per proseguire sulla costa occidentale del Lago Maggiore fino al confine svizzero. Se questa strada deve servire, come pare, alla grande comunicazione commerciale tra Genova e la Germania per la strada del Lukmanier al Lago di Costanza, è importante che siano evitati gli imbarchi e sbarchi sul Lago Maggiore ed in tal caso la linea pel Lago d'Orta dovrebbe avere la preferenza sopra quella d'Arona; ma senza profili di livellazione, il giudizio sarebbe precipitato e perciò staremo aspettando la pubblicazione di questi.

Il prolungamento di questa linea forma la grande strada italo-elvetica, della quale abbiamo già parlato nel n. 28 di questo giornale, nella carta che viene ora pubblicata se ne vede la traccia, giusta i progetti finora studiati, ed il cui profilo noi abbiamo già fatto conoscere nel numero suddetto.

3. Linea *da Torino per Casale, Vercelli e Novara, quindi al confine lombardo.* — Questa linea è la principale pei movimenti interni dello Stato e dovrebbe essere tenuta in quella maggiore importanza che ben merita; passano per essa non meno di 350 veicoli ogni giorno, ciò che è constatato da dati ufficiali. Questa linea che sulla carta si vede tracciata per Chivasso, Crescentino, Trino, Casale e prolungata fino all' incontro della linea da Alessandria a Mortara sarà infallibilmente la vera linea commerciale tra Genova e Torino, poichè una volta che quelle per Asti e per Casale saranno compite, quella per Asti coi suoi 9578 metri pendenti il 10 per mille sarà evitata dal corso delle merci che andranno invece per la linea piana per Casale. Noi godiamo di dirlo fin d' ora a conforto di coloro cui interessa il commercio di Vercelli e di Casale, ai quali consiglieremmo di approfittare della giustizia che loro dovrebbe essere fatta col sollecitare la discussione e fare stabilire definitivamente la linea che abbiamo sopra accennata. Casale per tal modo guadagnerebbe più che se fosse stata adottata la linea da Alessandria direttamente per Casale, poichè senza perdere la comunicazione con Genova avrebbe anche quella per Candia a Mortara e gran parte della Lomellina, che per Casale non è cosa di poca importanza.

4. — Viene in quarto luogo la linea per la Savoia che nella carta è marcata; sia seguendo la linea per la Moriana, sia per Valle d'Aosta, il Piccolo San Bernardo e la Tarantasia. Su queste due varianti abbiamo già esternato la nostra opinione, e non staremo qui a far replica. Adottando la linea per Val d'Aosta può darsi luogo ad una variante fra Torino ed Ivrea, perchè converrebbe forse la direzione da Torino per Caselle, S. Giorgio e Ivrea per servire così in gran parte alle comunicazioni di Val di Lanzo, del Melone, dell'Orco e delle Chiusselle, ma anche questa decisione deve farsi solo dopo eseguiti i necessari profili di livellazioni, che sono i veri giudici della scelta delle linee di strade ferrate.

5. — La linea per Pinerolo fu studiata e ne fu domandata la concessione per conto di una privata compagnia, e così anche della linea per Savigliano della quale però non conosciamo gli studi. Entrambe queste linee saranno più proficue che non le grandi linee se però saranno costrutte ed amministrate colla voluta economia.

Una di esse due potrà proseguire un giorno ad uno scopo più lontano e più importante, ma se possa convenire di farlo ed a quale delle due meglio convenga, solo può decidersi con un profilo di livellazione alla mano.

Lo studio e la discussione di tutte queste linee non è cosa di poco momento, e noi vorremmo vedere che il Governo vi si accingesse con quel criterio di cui sappiamo dotato in alto grado il Ministro dei lavori pubblici. Vorremmo che egli ne chiedesse l'autorizzazione al Parlamento che certo non potrebbe far cosa più utile di quello di concedere un mezzo che tanto deve concorrere a guadagnar tempo e ad assicurare la buona scelta delle linee delle strade ferrate nello Stato. Noi ci onoriamo di sollecitare una tale proposta e staremo con *impazienza* ad aspettarne la decisione.

Ing. G. SARTI.

RAFFRONTO STORICO

per l'esame della legge Siccardi.

Sul proposito di questa legge troviamo nello *Statuto* di Firenze le seguenti considerazioni storiche, riferendo le quali crediamo gratificarci i lettori:

« Le riforme cui ora provvede in Piemonte il Governo insieme col Parlamento, ci forniscono l'occasione di richiamare alla memoria dei nostri lettori quelle cui pose mano Leopoldo I, e più specialmente le stupende considerazioni dalle quali le sue leggi più importanti e più celebri furono precedute.

E per entrare subito in materia, comincieremo a parlare della Riforma concernente le giurisdizioni dei tribunali ecclesiastici, ed i così detti privilegi del foro.

In Toscana, siccome nel resto dell' Europa vi erano allora tre distinte giurisdizioni ecclesiastiche.

Vi era la giurisdizione dell' inquisizione che si estendeva egualmente sopra gli ecclesiastici, e sopra i laici, colpevoli che fossero, o sospetti di eresia e di altro delitto concernente la fede. Vi era la giurisdizione dei tribunali vescovili che si estendeva sulle materie spirituali, non meno che sopra tutte le materie miste, ed era poi tribunale privativo delle persone ecclesiastiche in forza dei privilegi canonici.

Vi era finalmente il tribunale della Nunziatura. Leopoldo I nel 5 luglio 1782 abolì il tribunale dell'inquisizione col seguente *motuproprio*.

« Sapendo noi essere un preciso dovere inseparabile della sovranità il far uso dei mezzi che ci somministra la potestà suprema per mantenere e difendere la nostra S. Religione nella sua purità, ci siamo determinati a ponderare colla debita maturità, i diritti del tribunale del S. Uffizio, ed i provvedimenti ordinati in diversi tempi nei nostri felicissimi Stati per contenere i suoi ministri entro quei limiti che sono prescritti dal vero zelo, e dall' esempio dei primi secoli della Chiesa, nei quali anzichè la punizione, si cercava colla mansuetudine e la carità ricondurre nel seno della Santa fede chiunque aveva la disgrazia di traviare ».

« Abbiamo dovuto rilevare che se la Chiesa dopo dodici secoli credè espediente di sospendere in qualche parte questa Santa dolcezza, e creare tribunali con leggi di non più usato rigore, quali non potevano convenire ai vescovi, dalla cui giurisdizione furono perciò separate le cause di fede, si dovè esser costretta da ragioni affatto straordinarie, e dalla infelicità dei tempi ».

« Cessate queste ragioni, le quali potevano persuadere a tollerare un male per porre riparo ad un male maggiore, la più parte dei Governi ha provveduto alla pubblica quiete colla abolizione del tribunale del S. Uffizio, o con la moderazione delle sue leggi, e della sua Costituzione.

« Prelativamente ad ogni altro provvedimento ci troviamo nel dovere di riconoscere la massima grandezza ed efficacia in quello che piacque al nostro augustissimo Genitore di gloriosa memoria di stabilire nel 1745, dal qual tempo più non si sono provate in Toscana le irregolarità, e le prepotenze degli Inquisitori, non rare in avanti.

« Ma riflettendo che i tribunali del S. Uffizio sono ormai inutili nel gran-ducato: che i soli vescovi hanno ricevuto da Dio il sacro deposito della fede: che fa ad essi un torto il dividere con altri la porzione più gelosa della loro potestà, e che essi saranno tanto più impegnati ad usarne con la maggior vigilanza, quando sieno soli a rispondere a Dio ed al Sovrano; perciò abbiamo determinato di abolire, interamente, come di fatto colla pienezza della nostra suprema ed assoluta potestà aboliamo ed annulliamo nei nostri felicissimi Stati, il tribunale dell' inquisizione ».

La riforma delle giurisdizioni e curie ecclesiastiche fu cominciata da Leopoldo I col motuproprio del 30 ottobre 1784.

Questo motuproprio restituiva ai tribunali secolari la cognizione di tutte le cause civili che riguardassero oggetti temporali, ed interessi, qualunque fosse il nome e natura di essi; qualunque fosse la qualità della persona. (Art. 1.) Attribuiva ai tribunali stessi la cognizione delle cause beneficiarie tanto nel possessorio che nel petitorio, tanto sulla percezione dei frutti, o sulle pensioni, tanto se fossero tra i patroni, o fossero tra i presentati (Art. 2).

Portava egualmente ai tribunali laici le cause matrimoniali in quanto all'esistenza o validità degli sponsali *per verba de futuro.* e quanto agli impedimenti, e divorzio per ciò che riguarda gli effetti civili (Art. 3). Agli stessi tribunali portava i giudizi reali ordinari, esecutivi, e misti ancorchè tra ecclesiastici ed ecclesiastici (Art. 4). Sottoponeva gli ecclesiastici ai tribunali secolari con giurisdizione criminale per delitti comuni contro le leggi, e la quiete pubblica, senza veruna distinzione, e senza delegazione di specie alcuna (Art. 5). Lasciava le curie vescovili nel possesso di decidere delle cause meramente spirituali tanto civili, che criminali, ma con applicazione di pene meramente ecclesiastiche e spirituali.

Colla stessa legge abolì e proscrisse nei tribunali vescovili l'uso della lingua latina, e dette nuova forma all'organismo dei tribunali stessi.

Poi colla circolare del 12 febbraio 1785, colla circolare del 14 maggio e colla legge del 6 agosto dell' anno stesso riformò le tariffe dei cancellieri, e determinò il personale delle curie: la tariffa fu poi subietto di più larga, e radicale riforma col motuproprio dei 25 settembre 1794.

Colla legge del 20 settembre 1784 abolì i privilegi della Nunziatura, ordinando che *restasse interamente ed in tutta la sua estensione abolito e soppresso, il tribunale della Nunziatura in Toscana, e qualunque giurisdizione che vi esercitava il Nunzio sul Clero tanto secolare, che regolare, talchè il Nunzio Pontificio venisse considerato a tutti gli effetti come ambasciatore della Corte di Roma e non altrimenti.*

Finalmente colla legge del 20 settembre 1788 stabilì e dette norma agli appelli dalle sentenze vescovili per le cause ecclesiastiche, e spirituali, ordinando i gradi di giurisdizione a tale effetto opportuni.

Ecco il proemio che si legge in fronte della prima legge Organica del 30 ottobre 1784.

« L' oggetto principale delle nostre premure essendo stato quello d'invigilare alla retta amministrazione della giustizia, abbiamo perciò dato fino al presente quei diversi provvedimenti che abbiamo creduti necessari ed opportuni per la più retta e sollecita amministrazione della medesima nei tribunali secolari a ciò destinati.

« Le cure che noi dobbiamo al vantaggio dei nostri sudditi sopra questo importante oggetto, ci hanno mosso a prendere ora in considerazione le curie ecclesiastiche, il loro sistema, e gli abusi loro.

« Abbiamo preso in considerazione, che se in alcuni tempi di generale ignoranza è stato creduto utile al pubblico bene l' accordare ai vescovi una giurisdizione in affari totalmente secolari, se essi l' hanno di fatto esercitata, quando le civili discordie rendevano sospetti i tribunali secolari, con maggior estensione anche di quello che la esercitassero presentemente; e se l'esercizio di questa giurisdizione nel tempo stesso che loro è stata affidata ha formato l'oggetto di alcune leggi emanate dai superiori ecclesiastici, non per questo è restato abolito il diritto di revocare le concessioni e i privilegi accordati o tollerati in questa parte alle curie vescovili, ogni qualvolta così richiedano le variate circostanze e il vantaggio dei nostri sudditi, aggravati dalle curie ecclesiastiche con gravose tariffe, lunghezze senza limiti, e con sistemi di attivazione e lingua diversa da quella degli altri tribunali secolari.

« Abbiamo altresì considerato l'incongruenza, e mostruosità, che persone ecclesiastiche, che dovrebbero essere continuamente addette ed occupate dell'importanza del loro santo ed augusto ministero, delle loro incombenze spirituali, e degli studi necessari al grave ed importante carico del loro stato, d'istruire, edificare, e condurre nelle vie della salute i secolari, vengan distratte dagli interessi del secolo, dagli strepiti forensi, ed occupazioni dei tribunali contenziosi, e che in questi tribunali ecclesiastici siano maggiori gli aggravi dei litiganti, maggiori le lunghezze, e più gravose le tariffe, cose tutte diametralmente opposte a quello spirito di carità espressamente voluto, e raccomandato da Gesù Cristo, e di nuovo inculcato dall'apostolo San Paolo che non voleva tra i cristiani vi fossero liti di sorte veruna, e di cui gli ecclesiastici dovrebbero sempre dare il primo esempio. Per soddisfare adunque al nostro dovere con ovviare ed impedire tali disordini, e stabilire un sistema uniforme nell'amministrazione della giustizia, valendoci della piena nostra potestà ordiniamo quanto appresso. »

Non volendo noi fare una storia completa della nostra legislazione, ma unicamente rammentare le massime fondamentali del nostro diritto Canonico Pubblico, richiamando alla memoria dei nostri lettori i principii di sana filosofia, e di sapienza politica che furono norma alle più importanti riforme inaugurate da Leopoldo I non crediamo necessario di scendere ai particolari, nè di occuparci delle successive disposizioni legislative che hanno rapporto colle giurisdizioni delle curie vescovili.

STATI ESTERI

SVIZZERA

Leggesi nel *Nouvelliste Vaudois* del 2 marzo: « Risulta da una comunicazione di Ginevra che gli impiegati dei pedaggi federali sono in lite cogli agenti del governo sardo. Questi pretendono di avere il diritto di transito e di deposito nel cantone di Ginevra per i sali provenienti dalla Sardegna. Ciò, secondo essi, è guarentitito dagli antichi trattati riconosciuti e confermati nel 1816. Gl' impiegati della Confederazione dal loro canto sostengono che i pretesi diritti della Sardegna sono aboliti. Questo conflitto fornisce una questione a trattarsi fra i Governi dei due Stati. Si tratta di sapere se le antiche stipulazioni sono ancora valevoli ».

FRANCIA

PARIGI, 2 *marzo*. L'assemblea legislativa continuò nella tornata d'oggi la discussione del progetto di legge relativo alla strada ferrata da Parigi ad Avignone. Benchè in Francia i principii dell'economia pubblica abbiano trovati, principalmente da alcuni anni, buoni interpreti, tuttavia l'eccessiva centralizzazione amministrativa e l'abitudine del governo di far tutto egli stesso, hanno molto danneggiato allo spirito d'associazione, che negli altri stati contribuì cotanto all'incremento della pubblica e della privata prosperità. Egli è così che ier l'altro Vittor Lefranc e ieri Barthelemy Saint-Hilaire salirono la ringhiera per difendere questa tesi, che il governo doveva condurre ei medesimo a termine quell'importante linea di strada ferrata, piuttostochè concederla ad una compagnia privata.

I signori Monchy ed il ministro dei lavori pubblici sostennero oggi la tesi contraria, cioè essere preferibile di concedere alle compagnie l'esecuzione dei grandi lavori pubblici. Il sig. Monchy osservò essere lo stato eccellente per le costruzioni monumentali perchè ha a sue disposizione di assai valenti ingegneri, ma desso far tutto lentamente e con grande dispendio, che l'interesse privato è più solerte, più vigile, più intelligente dello stato, il quale non può occuparsi delle mille particolarità d'amministrazione da cui dipende la prosperità delle imprese industriali.

Il ministro dei lavori pubblici aggiunse che lo stato non dee imprendere l'esecuzione delle strade ferrate. In tutti i paesi il sistema delle compagnie prevalse a quello dell'esecuzione per mezzo dello stato. Lo stato dee far quello soltanto che non può esser fatto da altri, invece d'assorbire le industrie private ei dee favorirle, aiutarle, sostenerle. Ora, in qualunque modo, lo stato non è in grado di fare quanto gli si chiede. Nell'esercizio 1850, sono assegnati 627,000,000 di franchi per lavori pubblici. Di quella somma 234 milioni saranno impiegati in istrade ferrate in corso di esecuzione, 85 milioni nelle strade nazionali, e 163 milioni nei porti marittimi, canali e fiumi navigabili. Questo ragguaglio dimostra abbastanza chiaramente quanto impossibile sia allo stato imprendere alcun che di nuovo. È vero che esso potrebbe ricorrere ai capitalisti, ma in tal caso la via di ferro non sarebbe terminata prima di 10 anni, mentre l'industria privata promette di finirla prima di 4 anni. Quei due oratori cercarono pure dimostrare che le clausole dell' impresa non sono onerose allo stato, cosa che molti contestano.

I giornali dell'opposizione si sbracciano contro il progetto di legge presentato ieri dal ministro dell'interno e che tende ad affidare al potere esecutivo la nomina dei *maires*. I fogli legittimisti specialmente si fanno notare per la virulenza delle loro censure. La riunione orleanista della *rue Richelieu* ha deliberato ieri sera di adottare quella legge, certo siccome un mezzo di salute pubblica.

Le note pubblicate dai giornali officiali e semi offficiali riguardo all' insussistenza di complicazioni internazionali compromettenti la pace d'Europa non avendo calmata l' emozione generale, la *Patrie* ritorna oggi ad occuparsi degli affari della Svizzera, ed assicura che quanto alla quistione de' rifugiati, i cantoni elvetici, anco i più radicali sono pronti a cacciare quegli individui dagli Stati tedeschi limitrofi alla Svizzera, e che quanto all' affare del Neuchatel, la Prussia essendo sola e tutta preoccupata dall' opposizione che le suscita l' Austria, non tenterà per ora nulla che possa ledere l' indipendenza elvetica.

Perciò che concerne la Francia il consiglio federale le diede la soddisfazione richiesta ordinando ai cantoni di frontiera di dirigere verso l' interno del paese il sergente Boichot, il cui ultimo opuscolo fu proibito in Francia.

Come la Svizzera così il governo del granducato di Baden aderì alle istanze de' gabinetto francese, allontanando dalle frontiere molti che minacciavano la tranquillità de' dipartimenti renani.

Al general Cavaignac spiacque molto l'alleanza che il suo partito strinse co' socialisti. I suoi istinti, le sue tradizioni d' uomo amico dell' ordine lo traggono verso i moderati, d'altra parte tutti i suoi amici si uniscono ai rossi. I suoi affetti lo spingono a votare per la lista democratica, la sua ragione il ritiene fra i partigiani dell' ordine. Insomma ei vede il regime repubblicano assai compromesso, e non sa da qual parte propendere.

Stefano Arago, volendo da Londra recarsi a Bruxelle fu colto da una picciola disgrazia. Ei stette 48 ore nelle carceri d' Anversa, perchè furono trovate alcune irregolarità nel suo passaporto, e non ottenne la sua libertà che dopo avere scritto una lettera al ministro dell'interno a Brusselle, ove esponeva il triste caso avvenutogli.

Le riunioni elettorali dei socialisti continuano. Mentre essi sono uniti e concordi, v' ha divisione fra i legittimisti ed i bonapartisti.

BELGIO

Il prodotto dell'amministrazione delle poste nel mese di gennaio 1850, paragonato al mese corrispondente del 1849, dà i seguenti risultati:

Prodotto di gennaio 1849 fr. 301,113 01; prodotto di gennaio 1850 fr. 253,396 84; diminuzione di introiti nel 1850 fr. 47,726 17.

Le lettere spedite dall'interno per l' estero ascesero nel mese di gennaio 1850 a 716,105 e nel mese corrispondente del 1849 a 560,899, cosicchè vi fu un aumento di 155,206, eguale a 27 67[100 per cento.

DALMAZIA

La *Gazzetta di Zara* aveva non ha guari parlato di turbolenze sorte fra i montenegrini; l' officiale *Osservatore Dalmato* le smentì; ed ora l'*Osservatore Dalmato* smentisce ciò che aveva smentito.

In data di Cattaro 10 febbraio egli dice: Da fonte degna di fede ebbi notizia che gli abitanti di Morazza nel Montenero si sono staccati dalla dipendenza del Vladika, e che hanno fatto per loro capo l'archimandrita di quel convento, che vuolsi sia divenuto nemico al Vladika per alcune differenze tra loro insorte. Non mi è riuscito di poter rilevare i motivi che diedero luogo ai dissapori fra quei due dignitari ecclesiastici.

GERMANIA

Gli affari della Germania meridionale si vanno sempre più intricando. Nell' Assia elettorale il nuovo gabinetto continua ad incontrare una viva opposizione tanto nel seno dell'assemblea degli Stati che delle popolazioni. La dieta di Assia nella seduta del giorno 26 trattò una proposta fatta da uno dei suoi membri risguardante lo scioglimento del cessato gabinetto. Fu conchiuso di trasmettere all' elettore una protesta formale contro il nuovo gabinetto e contro le conseguenze che ne potrebbero derivare da questa nomina. I nuovi ministri che trovavansi presenti alla seduta si ritirarono tosto che si prese a discutere tale proposizione.

L'esempio di Assia Cassel pare voglia essere seguito dal Wurtemberg. Stando a quanto riferisce la *Gazzetta di Carlsruhe* il Re faceva venire a sè il presidente della Camera, sig. Schöder per dichiarargli che se il parlamento continuava nella via battuta fin qui, al governo non restava altro a fare che di sospendere la costituzione, spediente che due grandi Stati di Germania avevano già riconosciuto necessario, nella condizione in cui trovasi presentemente il paese.

La Baviera si dispone a far fronte ad avvenimenti che nessuno sa prevedere, ma che pare debbano trar seco la guerra.

Su una corrispondenza di Monaco leggesi quanto segue:

Oggi (24 febbraio) il consiglio di Stato si è riunito sotto la presidenza del Re. Al termine di cotale riunione parecchi generali furono chiamati al ministero della guerra, ove tennero lunga conferenza col ministro.

La *Riforma Tedesca* assevera che un corpo d' armata austrobavarese si deve concentrare sui confini di Baden e del Wurtemberg. Il comando di queste truppe sarà affidato al generale austriaco.

FRANCOFORTE, 28 *febbraio*. Non ha guari la *Gazzetta di Colonia* annunciava un dissenso insorto tra il Wurtemberg e la Baviera a proposito della costituzione compilata in concorso dei quattro re. Ora il *Monitore Wurtemberghese* annuncia che i due stati sono compiutamente d'accordo su questo punto. Il trattato conchiuso tra l'Austria e i quattro stati sarà pubblicato a Francoforte entro otto giorni.

Ecco quali sono le principali condizioni: l'Austria con tutti i suoi stati, la Lombardia eccettuata, forma una confederazione germanica coi paesi che vogliono aderire a siffatto progetto. Tale confederazione è divisa in 7 circoli: essa avrà una nuova autorità centrale, una specie di direttorio composto di sette membri. Si aggiunge inoltre una camera degli stati come corpo puramente consultivo. Ogni circolo manda un certo numero di deputati in ragione della proprio estensione per modo che almeno la metà dei deputati apparterrà a degli stati che non sono tedeschi.

La dieta di Oldenburgo nel suo indirizzo di risposta al discorso del presidente del consiglio dei ministri espresse i timori da essa nutriti per l'indipendenza del paese nel caso che questi volesse accedere allo stato federale.

Temesi a Brunn che la condotta dell'Austria possa indurre l'autorità ad impedire le elezioni pel parlamento di Erfurt.

AMBURGO, 26 *febbraio*. Il governo danese diede ordine di mettere immediatamente in mare tre navi da guerra, cui fra poco terranno dietro altri legni minori per bloccare il porto di Kiel nell'Holstein. Tale notizia gettò il massimo sgomento tra i commercianti di Amburgo.

Le relazioni diplomatiche tra la Prussia e la Danimarca si vanno rallentando ogni giorno, ispirandosi quest'ultima ai consigli della Russia e dell'Austria, che studiansi a tutto potere di contrariare in ogni cosa il gabinetto di Berlino. Il ministro della guerra di Danimarca nella seduta del giorno 22 alla seconda camera chiese l'autorizzazione di contrarre un nuovo prestito di 7 milioni di talleri per le spese richieste dall'armata di terra e di mare. Stanti le attuali condizioni, non vi è dubbio che le camere presteranno il loro assenso: a Copenhagen ognuno sembra convinto della necessità di ricominciare la guerra e di mettersi sulle difese trovandosi l'Holstein in continuo pericolo di essere invaso dall'armata dello Schleswig.

Secondo gli articoli secreti dell'armistizio conchiuso a Berlino le due parti contendenti hanno facoltà di rompersi guerra vicendevolmente senza che un'altra potenza possa mischiarsene: ciò cresce le probabilità del ricominciamento delle ostilità.

PRUSSIA

BERLINO, 27 *febbraio*. Il *Monitore Prussiano* annuncia che il re accordò al ministro della guerra, generale Stroka la dimissione da lui richiesta, adducendo motivi di salute. Fu nominato a suo luogo il luogotenente generale Hockausen.

Le voci corse sullo scioglimento del consiglio di amministrazione e sulla dimissione presentata dal suo presidente signor de Bodelschwing erano sparse dal partito retrogrado. Come abbiamo detto, a Bodelschwing succede Radowitz, il quale avrà ad Erfurt la rappresentanza.

I membri del tribunale degli arbitri ad Erfurt, dopo lunga assenza sono tutti tornati al lor posto per riprendere le loro funzioni. Il primo oggetto che avranno a trattare sarà la quistione del Mecklemburg.

GRECIA

Leggesi nella *Riforma* di Lucca:

Una lettera d' Atene vuol far credere che sir Parker agirà dipoi nella stessa guisa come la Grecia verso Napoli per la pretesa degl'inglesi di somme rilevanti in pagamento di fucili ultimamente forniti.

STATI ITALIANI

STATI ROMANI

Sotto data del 29 scrivono al *Nazionale*:

Nel palazzo di Venezia si sta preparando un magnifico appartamento, che a quanto dicesi deve servire pel maresciallo Radetzky e parte del suo stato maggiore, che fra giorni, si dà per positivo, dovrà essere in Roma per assistere all' innalzamento dell' arme austriaca in Roma. Questa funzione dicesi verrà eseguita con la più grande solennità, e pompa.

Più, si vocifera che il governo pontificio abbia nota di coloro che assisterono o presero parte allorchè si bruciarono quelle armi, e che nel giorno della futura solennità in via provvisoria, e per ammenda onorevole a chi di diritto, possono essere carcerati.

Il collegio medico sanitario ha presentato il secondo rapporto nel quale previene il governo che l' esorbitante numero dei carcerati tenuti in ristretti ambienti, minaccia di produrre il tifo carcerale, peste terribile quanto il colera.

INTERNO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

TORNATA 2 MARZO. - *Presidenza del V.-presidente* DEMARCHI

Alle ore una e mezzo il segretario Cavallini dà lettura del processo verbale della precedente tornata, ed il segretario Arnulfi del sunto delle petizioni.

Approvatosi il verbale, sono dichiarate d' urgenza le petizioni segnate 2356, 2369, 2374, 2347 ad istanza dei deputati Jacquier, Martinel, Sulis e Notta, come pure ad istanza del dep. Pescatore la 2351 presentata da 19 studenti e riflettente il riordinamento della biblioteca pubblica.

Prestano giuramento i deputati Roberti e Rusca, presenti per la prima volta all'adunanza.

Sono accordati: un congedo di un mese al dep. Damiano Saulis, uno di 10 giorni al dep. Moja, uno di 20 giorni al dep. Bastian. Il dep. Carlino Garibaldi per motivi di salute domanda la sua dimissione. Dietro proposta del dep. Sulis appoggiata dal dep. Serpi gli è concesso un congedo di due mesi.

Il sig. *Giuria* fa presente alla Camera di 210 esemplari d' un suo opuscolo sulle riforme economiche dello Stato.

Relazioni di Commissioni.

Sale alla tribuna il dep. *Giannone* per la relazione sulla legge presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia per l'abolizione del foro ecclesiastico. Eccola:

Signori Deputati,

Lo Statuto proclamava in massima l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge: esso fondavasi naturalmente sull' essenza della Sovranità. L'attuale progetto di legge riduce all'atto il proclamato principio: esso fondasi sullo Statuto.

Fra i diritti e fra i doveri essenzialmente inerenti alla sovranità, quello che è come la causa e lo scopo dello stesso stato sociale è senza fallo la distribuzione della giustizia. A richiamar questo diritto sostanziale, inalienabile ai limiti portati dalla ragione della cosa, limiti stati già per le speciali condizioni dei tempi modificati ed alterati, provveggono i sei primi articoli dell'attuale progetto di legge.

Vero è che le disposizioni degli articoli 1 e 2, appena sembrano cambiare, per chi guarda all'effetto, lo stato attuale delle cose a quel riguardo: mentre il costituto possessorio già segnava la via a declinare nella maggior parte dei casi ivi accennati la giurisdizione ecclesiastica. Se non che è consentaneo alla dignità della legge, il sancir norme schiette ed aperte, anzichè tracciare vie indirette ed oscure per giungere allo scopo prefisso.

L'eguaglianza stabilita nell' art. 3.o fra gli ecclesiastici ed i laici, in materia penale non che non pregiudicare sotto nessun rapporto alla condizione di quelli, è anzi un vero benefizio che loro s'arreca, ora che la civiltà dei tempi diede luogo non solo ad una più equa proporzione fra i reati, e le pene, ma che in punto di giudicii circondò l'accusato di ogni cautela per la pienezza della sua difesa.

La disposizione dell'art. 4.o è precisamente consona alla distinzione delle due autorità: e se non può dirsi superflua, ritenuto lo stato di cose, che si tratta di riordinare, è al certo una conseguenza naturale del principio sovrastabilito.

Appena occorre di far cenno dell'articolo 5.o, essendo esso una pura applicazione del medesimo principio d'eguaglianza legale, e concordando altronde colle più ovvie regole di diritto in materia di giudicati.

Finalmente quella stessa eguaglianza di giurisdizione e di legge, dichiarata per rapporto alle persone ed ai beni, voleva per legittima conseguenza essere estesa alla considerazione dei luoghi. A questo provvede l' art. 6.o del presente progetto di legge. È superfluo il notare come dallo estendersi l'azione delle leggi penali ai luoghi godenti finora dell' immunità non possa temersi verun pregiudizio alla dignità o santità dei medesimi. Chi vorrà credere che la Religione possa cooperare a diminuire il salutare timore delle leggi punitrici?

Gli articoli 7 ed 8 non hanno a dire il vero, alcun rapporto coll' ordinamento della giurisdizione, a cui si riferiscono tutte le altre disposizioni del presente progetto di legge. Ed è per questo motivo che la Commissione credette più opportuno il fare di questi due articoli, due progetti di legge a parte.

Del resto nel merito di queste due disposizioni osservava la vostra Commissione, che, se non può dubitarsi della giustizia ed opportunità di quella che tende a limitare, agli stabilimenti ed ai corpi morali, la Religione di acquistare, non è men certo in diritto di fondamento dell' altro articolo, concernente le pene stabilite dalle leggi dello Stato in rapporto coll' inosservanza di alcune feste Religiose. L'autorità ecclesiastica, la quale solo ha

il diritto di dichiarar festivi, in senso puramente religioso, quei giorni che crede, ha mezzi consentanei all' indole del suo potere, e alla natura stessa delle sue prescrizioni, di provvedere all' osservanza dei medesimi.

L'autorità civile, che per via di regolamenti di polizia provvede pure allo stesso oggetto, è in diritto come di variare l'entità delle pene da lei sancite, così di abolirle affatto, ove considerazioni d'interesse politico possano consigliarlo.

Entrambe le autorità stanno così nei limiti delle proprie attribuzioni. Nè di diversa portata è il disposto dell'art. 7 del presente progetto di legge.

Per ultimo l'art. 9, benchè nulla cangi per ora al diritto vigente in materia matrimoniale, fu tuttavia dalla Commissione creduto opportuno, onde esternare in modo solenne il desiderio, anzi il bisogno, che venga anche in tal parte riordinata la civile legislazione.

Esaminato il progetto di legge sotto il rapporto della giustizia, del diritto, la vostra Commissione non obliava come per antica deferenza dei Principi che governarono nel tempo queste provincie, le modificazioni nelle norme relative alle materie sovr'accennate venivano spesso concordate colla Sede Pontificia.

Essa dubitò quindi se, non ostante il mutato politico reggimento, non fosse il caso di dover far precedere alla legge un analogo atto di reverenza e di ossequio. Sentiva a tal punto le comunicazioni in fatto che le venivano fornite dal sig. Ministro di Grazia e Giustizia, ed ogni suo dubbio spariva. Deliberava pertanto di approvare compiutamente il progetto di legge presentato dal Ministero, diviso però nel modo anzi accennato.

Signori: la premura giustamente sentita dalla Camera di volere, colla pronta discussione di questo progetto, dar tosto al paese una non equivoca prova dell'intento in cui è di attuare sinceramente lo Statuto, non permise quivi uno sviluppo corrispondente all'ampiezza dell'argomento. Se non che per quanto sia grande l'importanza dei provvedimenti che ne formano il soggetto, non è men limpida la ragione su cui questi si fondano: quindi minor bisogno di ampia dimostrazione.

La Commissione ve li presenta coll'intima convinzione che dessi sono quanto giusti, altrettanto opportuni: poichè richiamando al vero loro essere, in una parte così essenziale, i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, gioveranno a stabilire vieppiù quell'armonia che deve regnare fra le due autorità, e che è sempre l'effetto della concordanza del diritto col fatto.

I deputati *Bronzini* e *Lanza* domandano che questa legge abbia la precedenza sulle altre materie che sono all' ordine del giorno.

Il dep. *Despine* vorrebbe che fosse discusso prima il progetto concernente la verificazione dei pesi e misure, che dice assai urgente.

La domandata precedenza per la legge sull'abolizione del foro ecclesiastico posta ai voti è approvata.

Il dep. *Cadorna* riferisce quindi sul progetto di legge pel miglioramento dell'insegnamento nelle università di Cagliari e Sassari.

Il dep. *Revel* legge un'altra relazione sul progetto di legge Brunier per la riduzione di 25 cent della tassa che pesa sulle vetture facienti il servizio nella stessa divisione amministrativa.

Interpellanza del dep. Simonetta
ai Ministri degli Esteri e della Guerra
rapporto agli armamenti dell'Austria sul Lago Maggiore.

Il dep. *Simonetta* dice che e la pubblica voce ed i giornali ed informazioni da lui prese concordano nel far temere che l'Austria voglia rendersi padrona assoluta delle acque del Verbano. Essa, dice egli, fa costruire pel 1850 un batello a vapore della forza di 100 cavalli e guernito di 4 cannoni lungo le coste sono stati ordinati studi e presi appunti quasi per costruirvi fortini. Quelle popolazioni rimpetto a tali apparecchi sono inquiete, invito perciò il Ministero a partecipare alla Camera come intenda provvedere alla loro tutela e guarentigia.

Il Ministro degli Affari Esteri dice non essere a sua cognizione che sia da quelle parti avvenuto nessun concentramento di forze; non poter d'altronde il Piemonte opporsi alla fabbricazione del batello a vapore; che sulla fine del 1850 si prenderanno in proposito misure, quando occorrano; che d'altronde le sorti della Sardegna non vorranno certo decidersi con una battaglia navale sul Verbano; che però il Governo è ben determinato a garantire la sicurezza di tutte le provincie.

Il dep. *Brofferio* dimostrasi poco soddisfatto della risposta del Ministro che disse, voler provvedere sulla fine del 1850. Se, dice l'oratore, non puossi impedire la fabbricazione del batello, si ponno però fin d'ora prendere cautele contro l'eventualità di violazione della neutralità sul Verbano; se le sorti del Piemonte non sono per decidersi su quelle acque, il loro dominio però non è di piccola importanza, e lo provò Garibaldi, che con due batelli fu padrone della posizione per molti giorni. Allora il Governo inviò molte truppe a quel confine; perchè non lo farà ora che il pericolo è ben più vero e più forte? Confido che i fatti del Ministro saranno migliori delle sue parole.

Il Ministro degli Affari Esteri dice aver inteso che si prenderanno le misure che saranno credute necessarie all'arrivo di quel batello a vapore, misure che certo si devono predisporre. Afferma poi non essere la questione strategica dell'importanza che gli si vuol dare.

Il Ministro della Guerra osserva nulla esservi da temere dalla parte del Lago Maggiore; che se la Camera volesse votar fondi per un batello a vapore, questo sarebbe meglio impiegato ad ingrossare la nostra marina; che infine le truppe in tempo di pace devono essere occupate nel servizio interno e concentrate per l'istruzione.

Il dep *Brofferio* dichiarasi soddisfatto delle spiegazioni del Ministro degli Esteri, non di quelle del Ministro della Guerra. Il Governo, dic' egli, deve far sicure le popolazioni su qualunque punto anche non strategico; d' altronde il pericolo è oramai su tutte le frontiere; tutte le potenze armano, è vicina una conflagrazione europea; come vi ci prepariamo noi?

Il *Ministro dell' Interno* osserva al preopinante che questo discorso avrebbe dovuto tenerlo, or fanno 20 giorni, quando da quella parte della Camera (*la sinistra*) si domandava la riduzione dell' armata.

Il dep *Lanza* dice che potendo considerare come a lui diretta l' allusione del Ministro, si crede nel caso di richiamare avere egli instato sul bisogno della riduzione dell' esercito dopo l' armistizio solo perchè si pensasse a meglio organizzarlo; ed a questo riguardo interpella se il Ministro della Guerra, che ha già organizzata la cavalleria ed i bersaglieri senza il concorso del Parlamento e quindi incostituzionalmente a suo avviso, abbia in pronto anche la legge d' organizzazione per la linea ed intenda presentarla alla Camera.

Il *Ministro della Guerra* risponde che non intende la portata delle parole *organizzazione generale* nel caso attuale; che la linea era stata poco prima organizzata dal suo antecessore; che d' altronde organizzando le armi speciali, le più necessarie relativamente, crede aver agito entro i limiti della costituzionalità.

Continuazione della discussione sulla legge per la riforma della tariffa postale.

Il dep. *Franchi* propone il seguente emendamento all' art. 27 (V. Op. num. 63): « Per foglio di stampa s' intende quello che supera in superficie i 30 decimetri e non ecceda i 60; per mezzo foglio quello che non eccede i 30 decimetri ».

L' art. 27 così emendato viene approvato.

Il Commissario Regio propone questa redazione dell' art. 28: « La tassa sarà aumentata di due centesimi per ogni 60 decimetri quadrati o frazione eccedente ».

È approvata.

Art. 29. « I supplimenti di giornali e gazzette e le frazioni di foglio degli oggetti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 presentati isolatamente alla posta, sono considerati come fogli intieri ».

Il dep. *Bottone* dice che essendosi fatta la distinzione dei fogli e mezzi fogli, l'articolo 29 sarebbe meglio in relazione col resto della legge, se finisse così: *alla posta saranno sottoposti alla tassa prescritta dall'art.* 24.

È adottato l'articolo coll'emendamento *Bottone.*

L'articolo 30 è il seguente:

Art. 30. « Le circolari a stampa, gli avvisi, le partecipazioni, i giornali interni ed esteri non meno che gli stampati, di cui agli art. 25 e 26 gettati nella buca per qualche destinazione dei Regi Stati, sono sì gli uni, che gli altri, tassati 10 centesimi a carico del destinatario, fermo, quanto alle dimensioni, il disposto degli articoli 22, 27 e 28 ».

Il dep. *Demaria* propone che invece di *circolari a stampa*, si dica *non manuscritte.*

Il dep. *Bertini* propone che che a queste parole si aggiungano le seguenti: *anche con firma manuscritta.*

Questi emendamenti sono accettati e l'articolo è quindi posto ai voti ed approvato.

Il *Presidente* dà lettura dell' art. 31 concepito nei seguenti termini:

Art. 31. « Li giornali, le gazzette, e gli stampati diversi dei Regi Stati per l' estero, e viceversa, sono sottoposti alli diritti stabiliti dalle convenzioni colli paesi stranieri, oltre al diritto di bollo devoluto al Regio Demanio, riguardo a quelli a destinazione degli Stati predetti.

« I giornali, gazzette ed altre opere periodiche non debbono contenere, nè sui fogli a parte, nè sul loro margine, veruno scritto a mano ».

Approvatosi senza discussione l'art. 31, è data lettura del seguente art. 32.

Art. 32. « È fatta facoltà ad ognuno di abbuonarsi a giornali e gazzette estere sia direttamente, sia per quell'altro mezzo ch'ei ravviserà più opportuno.

« Quando però quest' abbuonamento verrà operato da un ufficio postale l' amministrazione preleverà un diritto di Commissione di una lira, qualunque sia il periodo di esso abbuonamento ».

Il *R Commissario* propone la soppressione di quest'articolo, allegando a motivo di tale sua proposta l'interesse del pubblico erario.

Il dep. *Di Cavour* relatore mantiene a nome della Commissione il proposto articolo del quale si fa a dimostrare la necessità.

Il *R. Commissario* consente ad accettarlo, quando s'introducano nella seconda parte del medesimo dopo la parola: *preleverà*, le seguenti: *oltre le spese*, affinchè la Posta non abbia ad incontrare a suo carico spese per l'abbuonamento dei giornali.

Il *Relatore* fa presente che nelle circostanze ordinarie la posta non potrebbe incontrare altra spesa tranne quella di una lettera a qualche amministrazione di giornale estero per un complessivo abbuonamento; ora osservando, non essere il caso di ripartire fra diversi abbuonati sì piccola spesa, si oppone all'adozione dell' aggiunta proposta dal R. Commissario.

Il dep. *Menabrea* propone che l' articolo 32, se viene dalla Camera approvato, sia come transitorio collocato al fine della legge.

Il dep. *Di Revel* si fa a sostenere l' aggiunta proposta dal R. Commissario.

Il dep. *Jacquemoud di Moutiers* non si oppone a che sia stabilito che le spese occorrenti per gli abbuonamenti ai giornali siano fatte a carico dei richiedenti l' abbuonamento, ma vorrebbe che fossero tali spese precisamente indicate.

L' art. 32 coll' adottato emendamento proposto dal R. Commissario è approvato; viene quindi posta ai voti la proposta del dep. Menabrea per la traslocazione dell' art. medesimo come transitorio infine della legge, ed è pure approvata.

L' art. 33, ora 32, fu così redatto dalla Commissione.

« Art 32. Le somme di danaro depositate presso gli ufficii postali, contro rilascio di vaglia postali, per qualsiasi luogo dello Stato, vengono per cura della amministrazione corrisposte alli destinatarii, mediante il diritto anticipato dell' *uno per cento*, oltre a quello fisso di spedizione di centesimi 05 per ognuna delle medesime.

« Il trasporto tuttavia di quelle dirette ai bass' uffiziali e soldati, viene eseguito gratuitamente, sino alla concorrenza di L. 20, fermo però il disposto circa al diritto di spedizione. »

Il R. *Commissario* vi propone la seguente aggiunta « un decreto R. determinerà gli uffizii ed il *maximum* delle somme pagabili per ciascuno dei medesimi. »

Il relatore, benchè dichiari non riconoscere necessaria tale aggiunta, pure non dissente dall'accettarla.

Il dep. *Michellini* vi si oppone, dicendola inutile.

Domandatasi la divisione, è approvata la prima parte dell'articolo, alla seconda il deputato Michellini propone un'aggiunta per ammettere al beneficio della gratuita trasmissione i peculii dei liberati dal carcere.

Il regio Commissario dice che tale disposizione fu collocata nell'articolo successivo per non mettere insieme soldati e ditenuti.

La proposta Michellini non è appoggiata.

Un'altra proposta del dep. *Avigdor* tende a stabilire il gratuito rilascio di vaglia postali di lire 20 o meno a favore degli operai che giustificheranno di essere tali colla presentazione dei loro libretti.

Tale aggiunta, malgrado qualche opposizione del deputato Menabrea e del regio Commissario, è approvata, come lo è pure quella già proposta dallo stesso regio Commissario.

L'art. 33 è il seguente:

« Art. 33. Alle somme provenienti dal peculio dei ditenuti liberati spedite per la posta, in occasione dell'uscita loro dal carcere, viene estesa la facilitazione accennata all'art. 32, purchè ognuna di esse non ecceda lo stesso limite di lire 20. »

A quest'articolo il dep. *Bertolini* propone la soppressione delle parole *liberati*, e *in occasione dell'uscita loro dal carcere*, avvertendo estendersi così il favore alle somme provenienti dal peculio dei ditenuti anzichè ai ditenuti stessi.

Con tale emendamento l'articolo è approvato.

Il dep. *Fagnani* vi propone l'aggiunta di un'alinea nei seguenti termini:

« Lo stesso vantaggio è esteso ai ditenuti liberati all'occasione dell' uscita loro dal carcere. »

In seguito alla spiegazione data dal Relatore e dal regio Commissario sul senso dell'emendamento Bertolini già approvato, il dep. *Fagnani* ritira la sua proposta.

« Art. 34. L'amministrazione delle poste risponde delle somme regolarmente consegnate ai proprii uffizii, le quali venissero derubate o smarrite, senza eccezione di casi. »

Quest' articolo viene approvato colla sostituzione suggerita dal deputato Michellini delle parole *è mallevadrice* a quest'altra: *risponde.*

L'art. 35 redatto dalla Commissione è il seguente:

« Art. 35 Li campioni di merci, che si vogliono spedire per mezzo delle Poste sono assoggettati tanto in tassa, che in affrancamento alla metà del diritto stabilito per le lettere e per i pieghi, con che tuttavia essi abbian sempre a pagare una tassa non minore di quella che colpisce le lettere semplici.

Il *R. Commissario* ed il dep. *Menabrea* si oppongono all' adozione di tale articolo che dicono porger modo di far frode in danno delle R. Poste.

Il *Relatore* difende la proposta della Commissione dalla quale afferma venire vantaggio al commercio, e non grave discapito al pubblico erario.

Non essendo approvato dalla Camera l' art. redatto dalla Commissione, vien posto ai voti ed adottato quello redatto dal Ministero nei seguenti termini — « I campioni di merci che si vogliono spedire col mezzo delle Poste sono assoggettati, tanto in tassa, che in affrancamento al diritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso, e mediante l' adempimento delle condizioni prescritte dal regolamento.

Il *Presidente* dà lettura delle aggiunte già proposte dai deputati Spano e Santa-Rosa, quella del deputato Spano è la seguente:

« La tassa di cui agli articoli 2 e 3 non potrà essere estesa alla Sardegna fino a che, approvandosi la legge sul riordinamento delle contribuzioni prediali, non venga abolito il tributo che ora si paga per le lettere dell' interno dell'isola. »

Quella del dep. Santa-Rosa è concepita ne' seguenti termini:

« Il tributo prediale per la posta nell' isola di Sardegna è soppresso a cominciare dal primo di gennaio 1851. »

Dopo alcune parole del dep. Spano che dimostra la maggior convenienza della sua proposta in favore della Sardegna a fronte di quella del deputato Santa Rosa, la Camera approva quest' ultima.

Sono approvati senza discussione i successivi articoli:

Art. 36. I riclami relativi alle lettere assicurate ed agli articoli di danaro non sono più ammessi dopo trascorso il periodo di cinque anni dalla data della loro spedizione.

Art. 37. Le frazioni di centesimo risultanti dal computo delle tasse sono considerate come centesimi intieri.

Art. 38. Sarà provveduto alla parte esecutiva della presente legge mediante regolamento approvato per Regio Decreto.

Art. 39 Un Decreto Regio determinerà del pari le franchigie di posta, le quali dovranno essere limitate esclusivamente al carteggio delle persone della Famiglia Reale ed a quello relativo al pubblico servizio.

In quest'ultimo articolo il dep. *Corbu* propone che alle parole *della famiglia reale* si aggiungano le seguenti: *a quello dei senatori e deputati durante la sessione parlamentare.*

Il dep. *Bottone*, osservando che i membri del Parlamento ricevono per cagione del loro mandato molte lettere e prima e dopo la sessione, vorrebbe che loro si accordasse la franchigia della posta per un tempo indefinito.

Il dep. *Cossu* propone all' emendamento *Corbu* la seguente aggiunta *e venti giorni prima e dopo la sessione.*

Con questa aggiunta l'emendamento *Corbu*, accettato dal Relatore e dal R. Commissario, è posto ai voti ed approvato.

Prima di passare alla votazione segreta sul complesso della legge, il presidente dà lettura di una lettera del dep. Marongiu, colla quale partecipa il suo rifiuto di un offertogli impiego nel dubbio che fosse inconciliabile co' suoi doveri di deputato.

Il Ministro di finanze presenta un progetto di legge per aggiunto al bilancio e annunzia la prossima presentazione di un altra portante alcune riduzioni sul bilancio della guerra.

Si procede alla votazione segreta sulla legge per la riforma postale, e se ne proclama il seguente risultato: — Votanti 142 — Maggioranza 72 — Favorevoli 83 — Sfavorevoli 59.

L'adunanza è quindi sciolta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Relazioni di Commissioni.

Sviluppo, e presa in considerazione del progetto di legge *Bertini* per la cura e custodia dei mentecatti.

Discussione sul progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico.

Discussione sul progetto di legge sulla verificazione dei pesi e misure.

A. BIANCHI-GIOVINI *direttore.*
G. ROMBALDO *gerente.*

TIP. ARNALDI.